



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9356 del 2010, proposto da:  
Prof. Avv. Augusto Fantozzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Maria  
Alessandra Sandulli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via  
Corso Vittorio Emanuele, n. 349.

***contro***

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, elettivamente domiciliati presso la medesima in Roma, Via dei Portoghesi, n.  
12.

***per l'annullamento***

-del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza", 1 luglio  
2010, n. 9079,

comunicato con Nota prot. 0040727 del 14 luglio 2010, con il quale è stata  
disposta l'irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della censura, "ex art.  
87 punto l) e dell'art. 88 del TU 31.8.1933, n. 1592";

-nonché di tutti gli atti, anche sconosciuti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in particolare delle Note del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Prot. n. 0004096 del 29 gennaio 2010, Prot. 0016260 del 25 marzo 2010, Prot. n. 0029507 del 24 maggio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università Degli Studi Di Roma La Sapienza e di Ministero Dell'Istruzione Dell'Università E Della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il Prof. Fantozzi ricopre la cattedra di Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma sin dal 1980.

In ragione della sua figura scientifica e accademica, veniva proposto al ricorrente di assumere la funzione di Rettore presso l'Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento.

Ricevuta detta proposta, il Prof. Fantozzi richiedeva il nulla-osta della Facoltà di appartenenza, in data 3 febbraio 2009, nulla-osta che veniva concesso con delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in data 3 marzo 2009.

Con nota del Rettore Prot. n. 0004096 del 29 gennaio 2010, l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, chiedeva al ricorrente chiarimenti sulla sua posizione di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università telematica "Giustino Fortunato", opinando che "tale situazione rivesta gli estremi dell'incompatibilità assoluta con lo status di docente presso questa Università" e invitando il Prof.

Fantozzi "a cessare con effetto immediato dalla situazione di incompatibilità ... ". La Nota si chiudeva con la precisazione che solo "in assenza di formale comunicazione nel senso richiesto" sarebbe stato disposto il collocamento d'ufficio in aspettativa del ricorrente e sarebbero stati "altresì valutati gli eventuali provvedimenti del caso ex T.U. 31.8.1933 n. 1952 e successive modifiche e integrazioni". Con successiva Nota del Rettore, Prot. 0016260 del 25 marzo 2010, l'Università insisteva per la sussistenza dell'incompatibilità e precisava che "le motivazioni addotte ... non rilevano ai fini della incompatibilità dell'incarico de quo che non può venir meno per effetto dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Facoltà".

Il Prof. Fantozzi, con lettera raccomandata A/R, in data 13 aprile 2010, comunicava di aver provveduto ad autosospendersi dal consiglio di amministrazione dell'Università telematica "Giustino Fortunato".

Con Nota del Rettore, Prot. n. 0029507 del 24 maggio 2010, l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, chiedeva di "conoscere con precisione la data di assunzione dell'incarico di Rettore ... ed avere inequivocabile conferma circa la definitiva cessazione da ogni situazione di incompatibilità".

Il Prof. Fantozzi riscontrava tale richiesta con lettera indirizzata al Rettore, in data 4 giugno 2010, con la quale precisava di essere stato nominato Rettore della predetta Università in data 3 dicembre 2009, con decorrenza 1 dicembre.

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza irrogava al ricorrente l'impugnata la sanzione della censura, con la motivazione che "l'incompatibilità della carica de qua con lo status di docente universitario presso questo Ateneo non può venire meno per effetto dell'autorizzazione rilasciata in data 25.2.2009 dal Consiglio della Facoltà di appartenenza".

Il ricorrente propone i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'art. 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, applicabile *ratione temporis* (emanato con D.R. 16 novembre 1999), poiché sarebbero le Facoltà a dover determinare le esigenze didattiche e, nell'esercizio della loro "autonomia organizzativa", a dover adottare tutti i consequenziali provvedimenti. Nella specie, la Facoltà di Giurisprudenza all'unanimità ha ritenuto che nulla ostasse al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- Difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto nulla si sarebbe detto sulle ragioni che dovrebbero sorreggere l'incompatibilità della carica de qua con lo status di docente universitario;

- Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981, connessi con gli artt. 51 e 59 c.p., dal momento che per il completamento della fattispecie e per l'irrogazione della sanzione amministrativa è indispensabile l'elemento soggettivo, mancante nel caso de quo.

In data 7/02/2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per resistere al ricorso.

In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Nell'udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Con il presente ricorso – notificato il 29/10/2010 e depositato il 3/11/2010 – s'impugnano il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza", 1 luglio 2010, n. 9079, comunicato con Nota prot. 0040727 del 14 luglio 2010, con il quale è stata disposta l'irrogazione all'odierno ricorrente della sanzione disciplinare della censura, "ex art. 87 punto 1) e dell'art. 88 del TU 31.8.1933, n. 1592", nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in

particolare, le Note del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Prot. n. 0004096 del 29 gennaio 2010, Prot. 0016260 del 25 marzo 2010, Prot. n. 0029507 del 24 maggio 2010.

Sostiene il ricorrente - in buona sostanza - che il provvedimento impugnato, con il quale l'Università resistente gli ha inflitto la sanzione della censura, per aver egli a suo tempo assunto l'incarico di Rettore presso una Università telematica, sarebbe illegittimo in quanto, in primo luogo, il Professore era stato preventivamente autorizzato ad assumere tale incarico dal Consiglio di Facoltà, in secondo luogo, appreso che, nonostante il nulla osta, erano sorti dubbi circa la regolarità dell'incarico assunto, aveva fornito tutti i chiarimenti necessari ed, inoltre, aveva rimosso ogni potenziale conflitto di interessi, rinunciando all'incarico contestato.

Rileva il Collegio la manifesta fondatezza del ricorso. Infatti, risulta evidente che la deliberazione del 25 febbraio 2009, con la quale il Consiglio di Facoltà aveva autorizzato, con nulla osta, l'assunzione dell'incarico, elimina ogni antiggiuridicità alla condotta contestata, escludendo in radice il presupposto dell'illiceità della condotta. Infatti, l'art. 62 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) prevede che "Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa". Quando il rapporto di impiego intercorre con una Pubblica Amministrazione dotata - come l'Università resistente - di autonomia qualificata e garantita, le autorizzazioni alla deroga dell'esclusività del rapporto di impiego spettano al competente organo accademico: nel caso de quo, al Consiglio di Facoltà che ha autorizzato il Prof. Fantozzi all'assunzione dell'incarico contestato

(cfr. art. 5 dello Statuto applicabile ratione temporis, emanato con D.R. 16 novembre 1999).

Oltre al difetto dell'illiceità della condotta, difetta anche l'elemento soggettivo della colpa o del dolo (art. 3 della L. n. 689/1981) - essendo la condotta del ricorrente supportata dalla buona fede, ingenerata dalla rilasciata autorizzazione - necessari quali elementi costitutivi dell'illecito disciplinare. Conseguentemente la sanzione irrogata è illegittima e, in accoglimento del ricorso, va annullata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)